Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali
Fe.N.A.L. - S.U.L.P.M.

Collegno, 06/08/2018

Al Signor Sindaco
del comune di
La Morra (CN)
comune.lamorra@legalmail.it

Al Sig. Prefetto di
Cuneo
gabinetto.prefcn@pec.interno.it

Alla Regione Piemonte
c.a. Sig. Dirigente
Settore Polizia Locale
autonomielocali.polizialocale@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: selezione pubblica, per soli esami, finalizzata all'assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 "Agente di Polizia Locale" categoria giuridica C – posizione economica C1, per il settore Polizia Municipale con funzioni ausiliarie all'Ufficio tecnico e S.U.A.P. (Sportelo Unico Attività Produttive) - comunicazioni.

A questa O.S. è stata segnalata l'attivazione da parte del Comune di La Morra della selezione in oggetto.
Consultando il bando pubblicato all'albo pretorio on line dell'ente, si rileva che al vincitore della selezione saranno attribuite "*funzioni ausiliarie all'Ufficio tecnico e S.U.A.P. (Sportelo Unico Attività Produttive)*".
In riferimento a quanto sopra, si rileva quanto segue:

- le mansioni degli addetti alla P.M. sono contemplate dagli Art. 3 e 5 della Legge 65/1986 e fra queste non ci sono quelle dell'autista scuolabus;
- Le norme in materia di Polizia Locale non prevedono l'attribuzione delle funzioni ausiliarie indicate nel bando e pertanto non è possibile né è legittimo attribuire dette funzioni agli operatori di Polizia Locale (ai quali compete invece l'attività di vigilanza in materia di commercio ed edilizia, che mal si concilia, per ragioni che ben si potranno comprendere, con l'attività autorizzatoria dell'Ufficio Tecnico e del Suap.

Si chiede pertanto di annullare il bando per la successiva corretta riformulazione, ribadendo che l'agente di Polizia Municipale inquadrato nella categoria contrattuale C (come da C.C.N.L.) non può ricoprire altre mansioni se non quelle previste dalle norme sulla Polizia Locale.

L'art. 3 della Legge 65/1986 prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla medesima legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità

L'art. 5 della medesima legge attribuisce inoltre agli operatori di Polizia Municipale le funzioni di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e polizia stradale in base alle norme vigenti.

Come si evince da quanto sopra indicato, non è possibile attribuire funzioni non proprie agli operatori di Polizia Locale.

Anche alla luce delle recentissime pronunce sulle criticità segnalate, sia da parte della Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura – Settore Rapporti con le Autonomie Locali e Polizia Locale nonché della Prefettura di Torino prot. 2017911317 Area II del 17/01/2018, si rimane in attesa di cortese sollecito riscontro e si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Regionale DICCAP
Dott. Piero PRIMUCCI